

TARIFFE BONIFICHE

Gli oneri di controllo, verifica, monitoraggio e certificazione degli interventi di bonifica ex art. 248 del D.Lgs n. 152/2006 e s.m.i sono così stabiliti:

1. Costi per attività inerenti il campionamento e le analisi di laboratorio

Spese sostenute per la verifica tecnica delle operazioni attinenti il procedimento di bonifica (ad es: attività relativa al campionamento di terreno, acque, rifiuti, gas e successive analisi).

La Provincia in via prioritaria affiderà tali operazioni al Dipartimento Provinciale Arpa, senza escludere tuttavia la possibilità di avvalersi anche di soggetti privati (laboratori certificati) sulla base della migliore offerta tecnico economica individuata, nel caso in cui Arpa dovesse manifestare l'impossibilità di dare luogo alle misure richieste dalla Provincia.

2. Spese per attività di controllo e certificazione

Rimborsi delle spese sostenute dalla Provincia inerenti il costo del personale, le missioni, l'ammortamento di mezzi ed apparecchiature, ecc., che sono preventivamente individuate in misura percentuale sul costo degli interventi, oppure definite misura forfetaria:

Art. 242 del D.Lgs n. 152/2006 e s.m.i – “Procedure ordinarie ed amministrative”

- Nei casi in cui, dopo la realizzazione degli interventi di messa in sicurezza d'emergenza, emerga che gli stessi siano risultati efficaci al punto da non rendere necessaria la prosecuzione del procedimento di bonifica, in quanto non risultano superate le CSC di cui alle Tabelle 1 e 2 dell'Allegato 5 al Titolo V della Parte IV del D.Lgs n. 152/2006 e s.m.i., gli oneri di controllo, verifica e monitoraggio sono fissati forfetariamente in € 150,00;
- Nei casi in cui gli esiti dell'Analisi di Rischio dimostrino che la concentrazione dei contaminanti presenti nel sito è inferiore alle concentrazioni soglia di rischio, così come definito dall'art. 242 comma 5 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., gli oneri di controllo, verifica e monitoraggio sono fissati forfetariamente in € 500,00;
- Per gli interventi di Bonifica e ripristino ambientale:
 - 2% del costo degli interventi inferiori o uguali a € 500.000,00;
 - 1,5% del costo degli interventi superiori a € 500.000,00;
- Per gli interventi di Bonifica attuati mediante Messa in Sicurezza Permanente, Messa in Sicurezza Operativa e per le Bonifiche con Misure di Sicurezza (ex D.M. n. 471/1999):
 - 4% del costo degli interventi di Messa in Sicurezza Permanente;
 - 2%, ogni cinque anni, del costo degli interventi di Messa in Sicurezza Operativa e di Bonifica con misure di sicurezza (ex D.M. n. 471/1999);

Art. 249 del D.Lgs 152/06 “Aree contaminate di ridotte dimensioni” - Allegato 4 – “Procedure amministrative”:

- comma 2 – 1° caso:
 - qualora gli interventi di messa in sicurezza d'emergenza effettuati riportino i valori di contaminazione del sito al di sotto delle CSC di cui alle Tabelle 1 e 2 dell'Allegato 5 al Titolo V della Parte IV del D.Lgs n. 152/2006 e s.m.i., gli oneri di controllo, verifica e monitoraggio sono fissati forfetariamente in € 150,00;

- comma 2 – 2° caso:
 - nei casi in cui gli esiti dell'Analisi di Rischio dimostrino che la concentrazione dei contaminanti presenti nel sito è inferiore alle concentrazioni soglia di rischio, gli oneri di controllo, verifica e monitoraggio sono fissati forfetariamente in € 500,00;
 - nei casi in cui il Progetto Unico di Bonifica preveda interventi il cui costo è inferiore o uguale a € 100.000,00, cifra forfetaria pari a € 500,00;
 - nei casi in cui il Progetto Unico di Bonifica preveda interventi il cui costo è superiore a € 100.000,00, si applicano le percentuali previste per gli interventi di Bonifica e ripristino ambientale sopra definite.

Comunicazione degli oneri di controllo, verifica, monitoraggio e certificazione delle operazioni di bonifica e modalità di pagamento.

Costo degli interventi

Il costo degli interventi è quello comunicato in sede di approvazione del Progetto operativo degli interventi di Bonifica, di Messa in Sicurezza Permanente, di Messa in Sicurezza Operativa, di Bonifiche con Misure di Sicurezza (ex D.M. n. 471/1999) o, nel caso delle procedure semplificate ex art. 249, del Progetto unico di Bonifica, fatto salvo eventuali maggiori costi derivanti da varianti progettuali.

Termini di pagamento

Gli oneri di cui al punto 1. - Costi per attività di sopralluogo, campionamento ed analisi di laboratorio - vengono comunicati, dalla Provincia o dall'Arpa, al Soggetto obbligato al pagamento e devono essere saldati **entro 30 giorni dalla richiesta di pagamento.**

Gli oneri di cui al punto 2. – Spese per attività di controllo e certificazione – vengono comunicati al Soggetto obbligato al pagamento nel momento in cui si manifestano le circostanze che hanno dato luogo alle misure sopra indicate e devono essere saldati secondo le modalità di seguito indicate e, nei casi in cui è prevista, prima del rilascio della certificazione provinciale ex art. 248 del D.Lgs n. 152/2006 e s.m.i.

Per oneri fino a 10.000,00 €:

- per i procedimenti per i quali è previsto il rilascio della certificazione provinciale, gli oneri possono essere saldati all'atto dell'istanza di certificazione da parte del Soggetto obbligato;
- per i procedimenti per i quali non è previsto il rilascio della certificazione provinciale, il pagamento deve essere regolarizzato entro 90 giorni dalla richiesta formulata dalla Provincia;

Per oneri oltre i 10.000,00 €:

- per i procedimenti per i quali è previsto il rilascio della certificazione provinciale, gli oneri possono essere saldati all'atto dell'istanza di certificazione da parte del Soggetto obbligato;
- per i procedimenti per i quali non è previsto il rilascio della certificazione provinciale, il pagamento deve essere regolarizzato entro 90 giorni dalla richiesta formulata dalla Provincia;

- in alternativa a quanto sopra, il Soggetto obbligato può presentare alla Provincia una proposta di pagamento rateizzato, con prima rata da saldare comunque entro un anno dall'approvazione del Progetto operativo degli interventi di Bonifica, di Messa in Sicurezza Permanente, di Messa in Sicurezza Operativa, di Bonifiche con Misure di Sicurezza (ex D.M. n. 471/1999) nonché del Progetto Unico di Bonifica ex art. 249 del D.Lgs n. 152/2006 e s.m.i.. Il rilascio della certificazione provinciale è in ogni caso subordinato al versamento del saldo.

Modalità di pagamento

Il pagamento dovrà avvenire mediante una delle seguenti modalità:

- sul C/C Postale n. 15714132 intestato a "PROVINCIA DI VERCELLI, via S. Cristoforo 3, 13100 Vercelli", indicando come CAUSALE: "Spese per attività di controllo e certificazione operazioni di bonifica";

oppure

- sul C/C bancario: BIVERBANCA – filiale di VERCELLI - IBAN: IT 84 Q 06090 10000 000000988845, indicando come CAUSALE: "Spese per attività di controllo e certificazione operazioni di bonifica".

Disposizioni transitorie

Le presenti disposizioni si applicano anche alle procedure in corso, limitatamente a quelle per le quali non è ancora stato approvato il Piano di Caratterizzazione del sito di cui all'art. 242 comma 3 del D.Lgs n. 152/2006 e s.m.i.

Per quanto riguarda le procedure semplificate ex art. 249, le presenti disposizioni si applicano ai soli procedimenti avviati a seguito dell'entrata in vigore delle presenti tariffe.